

l'anno 1869 intorno ai meriti civili, letterari ed artistici di Massimo d'Azeglio, una copia;

Dal professore Antonio Noya — La politica di Niccolò Machiavelli, copie 2;

Dall'associazione degli avvocati di Milano — Studi e proposte intorno al progetto di legge per l'unificazione giudiziaria nelle provincie venete e mantovana, copie 500;

Dall'amministrazione della Cassa dei risparmi di Forlì — Conto reso di quel Consiglio amministrativo per la gestione dell'anno 1868, copie 3;

N. N. — Sentenza magistratale proferita dal pretore di Reggio nella causa promossa dal padre Pierucci contro il municipio di Reggio Emilia, copie 2.

**TORRE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Torre sul sunto delle petizioni.

**TORRE.** Vorrei pregare l'onorevole presidente d'interporre l'autorevole sua voce perchè si riferisca di urgenza la petizione 12,695, colla quale molti proprietari della città di Manfredonia chiedono alcuni provvedimenti urgenti per riparare alla sventura che li ha colti dell'invasione delle cavallette.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Per motivi di salute il deputato Guerrieri-Gonzaga chiede un congedo di giorni 7.

Per privati affari il deputato Serristori chiede un congedo di giorni 8; il deputato Antonini di 4; il deputato Petrone di 5; il deputato Ferri di 15; il deputato Villano della Polla di 3.

Per ragioni di pubblico servizio il deputato Cavalletto chiede un congedo di giorni 8.

(Codesti congedi sono accordati.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA NEL VENETO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa delle provincie venete e mantovana.

Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare per continuare il discorso cominciato ieri l'altro.

**PIRONI,** ministro di grazia e giustizia. Continuando il discorso interrotto nell'antecedente seduta, mi asterrò dal rilevare ancora altri inconvenienti che verrebbero dalla permanenza delle attuali leggi nel Veneto.

Furono già molti di essi accennati dagli oratori che sostennero l'immediata unificazione; non per tanto ve n'hanno alcuni che sono più degni di nota e che, se non fosse l'amore di brevità e la necessità che questa legge sia al più presto discussa, io verrei enumerando. Ond'è che passo direttamente a discorrere della convenienza dell'immediata applicazione del Codice com-

merciale, ed intorno all'emendamento proposto dagli onorevoli Lampertico e Piccoli, riservandomi, quando essi l'avranno svolto, di aggiungere alcune altre avvertenze che non siano nei termini generali a cui sono limitate per ora le mie osservazioni.

Non v'ha dubbio, o signori, che la legge cambiararia offre dei vantaggi; essa, decretata a Norimberga ed estesa a tutta la Germania, contrassegnò un mezzo necessario a quella nazione allora divisa in molti piccoli Stati, i quali erano portatori di valori diversi in carta-moneta ed in specie metalliche diverse; era necessario, dico, che si desse alla cambiale quasi la valuta di una polizza a vista, e che la cambiale servisse a stringere i vincoli commerciali fra tanti piccoli Stati separati da tante barriere doganali. Ecco come la pronta solvibilità nel sistema cambiario che allora prevalse, la pronta trasmissibilità di questi valori suppliva a tutti codesti inconvenienti.

E fa meraviglia, che dove la divisa Germania rintracciava in siffatti mezzi fittizi un elemento di quell'unità a cui allora aspirava col desiderio, e che ora è divenuta un gran fatto nazionale, ed è ancora per estendersi per quanto è lungo il Reno, ed ai confini del mare del Nord e del Baltico, fa meraviglia, dico, che la Germania che cercava unificarsi in queste leggi, almeno dal lato commerciale, non sia d'esempio a noi Italiani, già uniti, a non dividerci nelle leggi del commercio. (*Bene!*)

Ma, signori, è egli giusto, è egli naturale che il medesimo paese abbia diverse leggi pegli scambi, abbia una differente legislazione pei contratti da porto a porto? Che nei porti di Messina, di Livorno e di Genova vi sia un sistema di cambi, ed in quello di Venezia ve ne sia un altro? Che intorno alle obbligazioni cambiarie segnate in questi diversi porti, i giudici emettano le loro decisioni, ora secondo le leggi del Veneto, ora secondo le leggi italiane?

Non vi ha alcuno che non veda questi inconvenienti, anche messi in raffronto dei vantaggi che vi sono nell'essenza delle cambiali secondo il Codice austriaco.

Io accennava poc' anzi un primo trovato per rendere i valori più facilmente e più prontamente trasmissibili, ed agevolare così i commerci tra tanti piccoli Stati, quanto conveniva allora alla Germania divisa da tante barriere doganali. Ora, o signori, metteremo noi queste barriere nella nostra Italia fra porto e porto, fra città e città, fra piazza e piazza di commercio?

Soggiungo che, se io convengo della superiorità delle cambiali secondo la legge cambiaria austriaca, non è per questo che io dica che i valori segnati nelle nostre cambiali non abbiano piena efficacia e non ritrovino pronta riscossione sulle piazze; anzi, se bisogna argomentare dal modo come finora ha funzionato la nostra lettera di cambio nelle permutazioni del nostro commercio sia colla Francia, sia col Belgio, sia con altri